

CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL RIFUGIO PER CANI DI VIA GOGNA-MANTOVANI-
VIGOLO DELLA CITTA' DI VICENZA.

TRA

Il Comune di Vicenza, codice fiscale e partita IVA 00516890241,
rappresentato dal Signor GUARTI dott. Danilo, nato a Vicenza il 3 giugno
1968, domiciliato per la carica in Vicenza presso la Sede comunale, che
interviene in questo atto ed agisce nella sua qualità di Direttore del Settore
"Ambiente, Energia e Tutela del Territorio" del Comune stesso, giusta
deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 13 dicembre 2016;

il Comune di Sandrigo (VI), codice fiscale 95026510248 e partita IVA
00516260247, rappresentato dalla Signora MAGGIAN dott.ssa Maria Letizia,
nata a Vicenza il 26 maggio 1963, nella sua qualità di Responsabile del
Servizio "Tributi" del Comune stesso, giusta deliberazione del Consiglio
comunale n. 70 del 27 novembre 2017;

il Comune di Val Liona (VI), codice fiscale e partita IVA 04078130244,
rappresentato dalla Signora PISTORE Laura, nata a Lonigo (VI) il 2 luglio
1965, nella sua qualità di Responsabile dell'Area "Amministrativo-
Tributaria" del Comune stesso, giusta deliberazione del Consiglio comunale
n. 53 del 18 dicembre 2017.

Premesso che:

- ai fini della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del
randagismo la legge regionale 28.12.1993, n. 60, recependo la legge
nazionale 14.08.1991, n. 281, pone a carico dei Comuni l'onere di provvedere
al ricovero dei cani abbandonati e comunque rinvenuti nel territorio

Comune di Vicenza
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 036529/2018 del 08/03/2018
Firmatario: LAURA PISTORE, DANILLO GUARTI, MARIA LETIZIA MAGGIAN, MICHAELA CASTAGNARO

comunale, al mantenimento ed alla cura della salute dei cani ospiti fino alla riconsegna al proprietario o all'affidamento ad un nuovo proprietario;

- al fine di prevenire e risolvere il tema del randagismo secondo quanto previsto dalla citata legge, il Comune di Vicenza intende avvalersi del Rifugio del cane, sito in zona Gogna, vie Mantovani/Vigolo, di proprietà del Comune, dotato di 200 posti e con annesso un canile sanitario con una decina di posti;

- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che: "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie";

- l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che: "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

- le Parti, come sopra costituite, hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per gestire le modalità di utilizzo del Rifugio del cane, in particolare per quanto concerne l'accoglienza dei cani randagi e le relative spese di gestione e mantenimento, designando il Comune di Vicenza quale Ente capofila;

- il Comune di Vicenza in qualità di Ente capofila, gestirà l'affidamento del servizio di gestione del Rifugio del cane.

Ritenuto di avvalersi ulteriormente dello strumento della convenzione onde proseguire la gestione dei servizi previsti dalle richiamate leggi in materia di randagismo, allo scopo di evitare la dispersione di mezzi materiali e non, che

necessariamente deriverebbe da gestioni autonome e particolari effettuate da ogni Comune, con conseguenti gravi limitazioni nel raggiungimento degli obiettivi previsti dalle leggi predette.

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – La presente convenzione è stipulata al fine di dare attuazione in maniera coordinata alle previsioni contenute nella legge 14.8.1991, n. 281 e nella legge regionale 28.12.1993, n. 60, nel rispetto degli obiettivi, prescrizioni ed indicazioni di cui alle leggi medesime ed in particolare, per la gestione del servizio di ricovero cani abbandonati, mediante idonea struttura.

Oggetto della presente convenzione è, pertanto, l'utilizzo, con i conseguenti oneri, in forma associata del Rifugio del cane sito a Vicenza, in zona Gogna, vie Mantovani/Vigolo, di proprietà del Comune di Vicenza.

Tenuto conto delle prevedibili esigenze degli Enti associati e, nel contempo, al fine di evitare che un incontrollato incremento dei ricoveri determini sui Comuni aderenti un eccessivo onere finanziario, si stabilisce in n. 200 il numero massimo di cani accoglibili.

Ciascun Comune sottoscrittore della presente convenzione si impegna formalmente ad esercitare direttamente ogni forma di vigilanza sul proprio territorio al fine di:

- prevenire o perseguire i casi di abbandono o mancata custodia di cani;
- prevenire o perseguire i casi di maltrattamento degli animali o comunque di mancato rispetto del loro benessere;

- rilevare le situazioni nelle quali la presenza di cani randagi o vaganti è di rischio per la incolumità dell'uomo e per l'igiene pubblica.

Art. 3 – Gli Enti aderenti alla presente convenzione designano quale Ente capofila il Comune di Vicenza.

Art. 4 – Il Comune di Vicenza, in qualità di Ente capofila e proprietario del Rifugio comunale, è individuato quale soggetto incaricato dell'espletamento della gara e conseguente stipula del contratto avvenuta il 28.11.2017, PGN 161650, con l'ENPA ONLUS, quale soggetto aggiudicatario del servizio di gestione del Rifugio del cane.

Art. 5 – Le principali attività di riferimento del servizio oggetto della presente convenzione consistono in:

- custodia, alimentazione, pulizia, cura della salute dei cani catturati sul territorio dei Comuni partecipanti e trasferiti, dopo il periodo di osservazione stabilito dal Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, dal canile sanitario dell'Azienda ULSS n. 8 Berica annesso al Rifugio e di proprietà di quest'ultimo e come tale non rientrante nella presente convenzione;

- eventuale cessione gratuita dei cani in adozione ai privati;

- raccolta e smaltimento delle carcasse degli animali morti all'interno della struttura, nel rispetto delle leggi in vigore.

Art. 6 - Ciascun Comune si impegna a corrispondere all'ENPA ONLUS, soggetto aggiudicatario dell'appalto di gestione, i seguenti contributi secondo le modalità che saranno definite in accordo con l'appaltatore stesso:

a) quota fissa: da versare entro il 1° trimestre dell'anno pari a € 0,25/abitante/anno (IVA esclusa);

b) spese variabili: da versare ogni quadrimestre, pari ad € 1,301/cane/giorno

(IVA esclusa) relativamente ai cani effettivamente ospitati per conto di ciascun comune, in base ai rapporti di custodia trasmessi dal soggetto a cui è stato aggiudicato l'appalto;

c) quota di manutenzione del canile (€ 15.000,00 annui + IVA, suddivisi in base al numero complessivo di abitanti dei Comuni che aderiscono alla convenzione);

d) eventuale conguaglio di fine anno in misura proporzionale al numero di abitanti per la compensazione di eventuali differenze tra la somma realmente introitata dall'associazione e sostanzialmente correlate al numero di cani ospitati e l'importo previsto dal contratto.

Art. 7 – La presente convenzione ha una durata pari a cinque (5) anni, a decorrere dal 01.10.2017 come indicato nel contratto di aggiudicazione al soggetto gestore del servizio, l'ENPA ONLUS.

Art. 8 – Nel “Rifugio del cane” possono essere ospitati, in via prioritaria, i cani randagi provenienti dai Comuni convenzionati, garantendo un numero di posti minimo riservati a ciascun Comune aderente alla presente convenzione, secondo quanto riportato nella tabella I allegata alla presente convenzione.

Art. 9 – Nel caso in cui il “Rifugio del cane” di Vicenza risultasse impossibilitato a ricevere cani randagi per motivi di sovraffollamento, fatto salvo il minimo di posti riservati e riportati nella Tabella I, il Comune interessato deve rivolgersi ad altra struttura pubblica e/o privata e non può avanzare eccezione alcuna sia nei confronti del Comune di Vicenza che nei confronti del soggetto gestore del servizio.

Art. 10 – I Comuni convenzionati, attraverso i propri rappresentanti all'uopo nominati e con l'eventuale collaborazione del Servizio Veterinario

dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, potranno eseguire, in accordo con il Comune di Vicenza e previa richiesta formale, verifiche ispettive finalizzate ad accertare il buon andamento delle attività affidate al soggetto gestore.

Art. 11 – La presente convenzione è registrabile in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2 del DPR 26.4.1986 n. 131 e s.m.i.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) saranno assunte in pari misura dai Comuni sottoscrittori.

Il presente atto è redatto nella forma della scrittura privata autenticata. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella, Allegato B, al DPR 642/72 e s.m.i.

Si autorizza il Vice Segretario Generale del Comune di Vicenza, in sostituzione del Segretario Generale, assente, che autenticerà le sottoscrizioni di cui al presente plico completo di atto e allegato "tabella I", a conservarlo nella raccolta dei suoi originali ed a rilasciarne eventuali necessarie copie, ai sensi di legge.

N. 2114 di Racc.

N. 28.391 di Rep.S.

AUTENTICA DI FIRMA

Certifico io sottoscritta dott.ssa Micaela Castagnaro, Vice Segretario Generale del Comune di Vicenza, che i Signori:

GUARTI dott. Danilo, nato a Vicenza il 3 giugno 1968, che interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza del Comune di Vicenza, codice fiscale e partita IVA 00516890241;

MAGGIAN dott.ssa Maria Letizia, nata a Vicenza il 26 maggio 1963, che interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza del Comune di

Sandrigo (VI), codice fiscale 95026510248 e partita IVA 00516260247;

PISTORE Laura, nata a Lonigo (VI) il 2 luglio 1965, che interviene ed agisce nel presente atto in rappresentanza del Comune di Val Liona (VI), codice fiscale e partita IVA 04078130244;

della cui identità personale sono certa, hanno di seguito apposto firma digitale al presente plico completo di atto e allegato "tabella 1", redatto su supporto digitale, conservato ai miei atti e firmato a norma di legge.

Vicenza, addì 8 (otto) del mese di marzo 2018 (duemiladiciotto).

(Firmato digitalmente: dott.ssa Micaela Castagnaro)

TABELLA 1	QUADRO ECONOMICO									
COMUNI CONVENZIONATI	ABITANTI 31/12/14	Quota fissa annua (iva esclusa) € 0,25/ab	contributo manutenzione non compresa nella base d'asta (esclusa IVA)	TOTALE QUOTA FISSA con manutenzione	presenza media cani	contr. variab. 1,35€/cana giorno (IVA e conguaglio esclusi) presenti nel 2015	quota variabile con sconto (0,049 per cane)	posti minimi garantiti	totale quota fissa + quota variabile	totale quota fissa con manutenzione + quota variabile, senza IVA
1 ALBETTONE	2.079	519,75	102,19	621,94	2,00	985,50	985,40	3,00	1.505,15	1.607,34
2 ALTAVILLA VICENTINA	12.084	3.021,00	593,94	3.614,94	2,00	985,50	985,40	8,00	4.006,40	4.600,34
3 ARCUGNANO	7.823	1.955,75	384,51	2.340,26	2,00	985,50	985,40	5,00	2.941,15	3.325,66
4 ASIGLIANO VENETO	866	216,50	42,56	259,06	1,00	492,75	492,70	2,00	709,20	751,76
5 BARBARANO VICENTINO	4.594	1.148,50	225,80	1.374,30	2,00	985,50	985,40	5,00	2.133,90	2.359,70
6 BOLZANO VICENTINO	6.547	1.636,75	321,79	1.958,54	2,00	985,50	985,40	5,00	2.622,15	2.943,94
7 BRESSANVIDO	3.182	795,50	156,40	951,90	1,00	492,75	492,70	4,00	1.288,20	1.444,60
8 CALDOGNO	11.327	2.831,75	556,74	3.388,49	2,00	985,50	985,40	8,00	3.817,15	4.373,89
9 CAMISANO VICENTINO	11.068	2.767,00	544,01	3.311,01	6,00	2.956,50	2.956,21	8,00	5.723,21	6.267,22
10 CASTEGNERO	2.953	738,25	145,14	883,39	1,00	492,75	492,70	4,00	1.230,95	1.376,09
11 COSTABISSARA	7.405	1.851,25	363,96	2.215,21	3,00	1.478,25	1.478,10	5,00	3.329,35	3.693,31
12 CREAZZO	11.281	2.820,25	554,47	3.374,72	1,00	492,75	492,70	8,00	3.312,95	3.867,42
13 DUEVILLE	13.983	3.495,75	687,28	4.183,03	7,00	3.449,25	3.448,90	9,00	6.944,65	7.631,93
14 GAMBUGLIANO	840	210,00	41,29	251,29	1,00	492,75	492,70	2,00	702,70	743,99
15 GRISIGNANO DI ZOCCO	4.278	1.069,50	210,27	1.279,77	1,00	492,75	492,70	5,00	1.562,20	1.772,47
16 GRUMOLO DELLE ABBADESSE	3.801	950,25	186,82	1.137,07	6,00	2.956,50	2.956,21	7,00	3.906,46	4.093,28
17 ISOLA VICENTINA	10.141	2.535,25	498,44	3.033,69	1,00	492,75	492,70	8,00	3.027,95	3.526,39
18 LONGARE	5.682	1.420,50	279,28	1.699,78	4,00	1.971,00	1.970,80	5,00	3.391,30	3.670,58
19 MONTEGALDA	3.383	845,75	166,28	1.012,03	1,00	492,75	492,70	4,00	1.338,45	1.504,73
20 MONTEGALDELLA	1.809	452,25	88,91	541,16	2,00	985,50	985,40	3,00	1.437,65	1.526,56
21 MONTEVALE	2.753	688,25	135,31	823,56	1,00	492,75	492,70	4,00	1.180,95	1.316,26
22 MONTICELLO CONTE OTTO	9.158	2.289,50	450,13	2.739,63	1,00	492,75	492,70	7,00	2.782,20	3.232,33
23 MOSSANO	1.784	446,00	87,69	533,69	2,00	985,50	985,40	3,00	1.431,40	1.519,09
24 NANTO	3.090	772,50	151,88	924,38	4,00	1.971,00	1.970,80	4,00	2.743,30	2.895,18
25 ORGIANO	3.085	771,50	151,68	923,18	1,00	492,75	492,70	4,00	1.264,20	1.415,88
26 POZZOLEONE	2.799	699,75	137,57	837,32	5,00	2.463,75	2.463,50	6,00	3.163,25	3.300,82
27 QUINTO VICENTINO	5.815	1.453,75	285,81	1.739,56	4,00	1.971,00	1.970,80	5,00	3.424,55	3.710,36
28 SANDRIGO	8.496	2.124,00	417,60	2.541,60	6,00	2.956,50	2.956,21	7,00	5.080,21	5.497,81
29 SOSSANO	4.427	1.106,75	217,59	1.324,34	1,00	492,75	492,70	5,00	1.599,45	1.817,04
30 SOVIZZO	7.388	1.847,00	363,13	2.210,13	1,00	492,75	492,70	5,00	2.339,70	2.702,83
31 TORRI DI QUARTESOLO	11.885	2.971,25	584,16	3.555,41	5,00	2.463,75	2.463,50	8,00	5.434,76	6.018,91
32 VAL LIGUNA	3.063	765,75	150,56	916,31	4,00	1.971,00	1.970,80	4,00	2.736,55	2.887,11
33 VICENZA	113.599	28.399,75	5.583,52	33.983,27	18,00	8.869,50	8.868,59	25,00	37.268,34	42.851,86
34 VILLAGA	1.928	482,00	94,76	576,76	2,00	985,50	985,40	3,00	1.467,40	1.562,16
35 ZOVCENEDO	784	196,00	38,53	234,53	1,00	492,75	492,70	2,00	688,70	727,23
TOTALE	305.181	€ 76.295,25	15.000,00	€ 91.295,27	104	51.246,00	51.240,82	200,00	127.536,07	142.536,09